



Risponde l'ufficio legale
Anaa Assomed

Quali sono i criteri per l'attribuzione di un incarico di responsabile di Struttura Semplice?

La legge stabilisce (art. 15, D.lgs. n. 502/1992) che *“l'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico”*.

Ciò posto, la disciplina contrattuale (art. 28, Ccnl 8.6.2000) stabilisce che l'azienda, nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, deve tener conto:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi (svolti anche in altre aziende), ovvero alle esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate dal collegio tecnico.

Ulteriori indicazioni possono essere contenute nel Regolamento aziendale sugli incarichi dirigenziali, cui bisognerà far riferimento.



Vorrei sapere se dopo un turno guardia di attiva festiva di 12 ore posso continuare a fare reperibilità e se, in questo caso, ho coperture assicurative?

L'istituto denominato come pronta disponibilità si connota per l'obbligo di attesa dell'eventuale chiamata e può dar luogo a due diverse situazioni.

In un primo caso, la reperibilità si esaurisce nel mero rispetto dell'obbligo di attesa di essere chiamato nel periodo orario prestabilito per raggiungere il presidio (cd. reperibilità passiva), senza che a tale disponibilità segua una effettiva chiamata e, quindi, una prestazione di servizio. In tal caso, la pronta disponibilità non intacca il periodo di riposo minimo di 11 ore tra una prestazione lavorativa e l'altra.

Diversa è l'ipotesi in cui la reperibilità sia caratterizzata dall'effettiva chiamata e dalla conseguente prestazione lavorativa (cd. reperibilità attiva).

In tal caso, l'effettivo svolgimento della prestazione costituisce orario di servizio e sospende, ma non interrompe, la fruizione del riposo minimo di 11 ore giornaliero.

Infatti, l'articolo 5, comma 1, D.lgs. 66/2003 esclude appunto che la chiamata in reperibilità interrompa la fruizione del riposo giornaliero: *“Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve (ossia escluse) le attività caratterizzate da regimi di reperibilità”*.

Ne consegue che durante i turni di reperibilità il riposo minimo giornaliero può essere fruito frazionatamente al netto del tempo di chiamata in servizio.

Pertanto, è possibile l'effettuazione di un turno di reperibilità consecutiva ad uno di guardia, se è comunque garantito un riposo di 11 ore prima del successivo turno di servizio attivo.

Tale sistema legittimo di organizzazione del lavoro non costituisce un motivo ostativo a che l'attività di servizio prestata durante i turni in esame rientri nella copertura assicurativa dell'Azienda sanitaria.

